



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 - CAP 10020

Tel. 011.9408089 - Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 - C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

Ordinanza n. 1/2026

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO SU PROPRIETA' CONFINANTI STRADA PUBBLICA
TERRENI PROSPICIENTI VIA MARENTINO (F. 4 N. 247)**

II SINDACO

Viste le ripetute segnalazioni verbali da parte dei cittadini Montaldesi inerenti la sistemazione e relativa potatura/estirpazione di piante secche e non che sovrastano quasi completamente la carreggiata di Via Marentino e provenienti dal terreno distinto in catasto al f. 4 n. 247;

Dato atto che il Comune di Montaldo Torinese ha già provveduto in maniera ripetuta alla segnalazione alla proprietà della situazione di pericolo per gli utenti della strada a causa della continua caduta di ramaglia secca e fogliame sul sedime stradale di Via Marentino che provoca pericolo alle persone ivi transitanti;

Considerato che ad oggi nulla è stato fatto;

Dato atto che questo ente al fine di garantire la sicurezza è costretto ad intervenire per la pulizia ed alla rimozione di rami secchi dalla carreggiata stradale al fine di assicurare l'adeguata sicurezza in percorrenza della strada pubblica;

CONSIDERATO:

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., *" I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile "*;
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., *" I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi "*;

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, ai fini della sicurezza stradale, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi puliti ed eseguire le necessarie opere di manutenzione della vegetazione al fine di evitare situazioni di pericolo alla sicurezza pubblica ed a garantire il decoro ambientale;

Premesso che la proprietà di terreno interessato dalla presente ordinanza con presenza di vegetazione infestante ed alberature anche secche aggettanti sulla via pubblica denominata Via Marentino risulta così allibrata al catasto terreni:

PROPRIETÀ	COD. FISC	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA
ZAFFINO Davide	ZFFDVD69D01L219W	VIA MARENTINO	4	247

Considerato i ripetuti solleciti da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Montaldo Torinese nei confronti del Sig. ZAFFINO Davide proprietario del terreno in oggetto e l'inoltro di segnalazione prot. n. 2776 del 25/07/2025 tramite mail all'indirizzo da lui segnalato;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima per le sole porzioni di terreno aggettanti direttamente sulla pubblica Via (Via Marentino) e per le numerose piante secche cadute o che rischiano di cadere è potenzialmente ferire gli utenti passanti sulla pubblica via per le quali il Sindaco è tenuto ad operare a salvaguardia della pubblica incolumità nel rispetto del proprio ruolo istituzionale;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Rilevato il rischio e pericolo per gli utenti della strada;

Considerato che comunque la proprietà del terreno è responsabile in caso si verifichino danni agli utenti della strada dovuti alla caduta di ramaglia, piante secche, fogliame, ecc...

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 (emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica);
- L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Visto l'art. 29 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada"
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

ORDINA

Al Sig.:

- **ZAFFINO DAVIDE** nato a TORINO (TO) il 01/04/1969 COD: FISC: ZFFDVD69D01L219W residente a Nichelino (TO) in Antonio Pacinotti n. 19 (piano 2°)

Entro giorni 5 (cinque) dalla notifica della presente, di provvedere a:

- Verificare la stabilità delle piante presenti sulla sua proprietà con particolare attenzione a quelle che protendono verso il ciglio stradale
- Potare ed eseguire manutenzione alle piante esistenti al fine che venga garantita la sicurezza e stabilità delle stesse;
- Abbattere tutte le piante pericolanti ed instabili che potrebbero cadere sul fronte stradale creando danni all'incolumità pubblica;
- Pulire perfettamente la carreggiata da ramaglie e detriti ristabilendo le normali condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;

I Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** e, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative a norma di legge.

INCARICA

In assenza di personale con compiti di Polizia Locale, si trasmette, copia dell'ordinanza alla stazione dei Carabinieri di Sciolze per la corretta applicazione della presente Ordinanza e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

RAMMENTA

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE INOLTRE

- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata al proprietario dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Alla proprietà dell'immobile;

Mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese, raccomandata postale e stazione dei carabinieri;

